

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO

PREMESSA

Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" e delle successive integrazioni di cui al D.P.R. 21.11.2007 n. 235 che definiscono violazioni disciplinari, sanzioni, Organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni stesse. Esso completa il vigente Regolamento di istituto ed il P.O.F. deliberato annualmente dal Collegio Docenti ed assunto dal Consiglio di Istituto, ai fini dell'individuazione di doveri, compiti e diritti delle diverse componenti scolastiche.

Articolo 1 COMPORAMENTI CONFIGURANTI MANCANZE DISCIPLINARI

1.1.

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 di seguito riportato e richiamato:

- 1." Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.*
- 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.*
- 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente di cui all'art. 1.*
- 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.*
- 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.*
- 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola." Si configurano inoltre come mancanze disciplinari i comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e dei doveri così come evidenziati dai regolamenti vigenti presso l'istituzione scolastica.*

1.2

In particolare, nell'ambito della previsione generale di cui al comma 1 e con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano, fin d'ora, i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti, individuate e descritte nel successivo articolo 2.

TABELLA A
INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI
(SANZIONE: RICHIAMO VERBALE ANNOTATO SUL REGISTRO DI CLASSE E AMMONIZIONE)

DOVERI (art.3 dello Statuto) DPR 21 novembre 2007, n° 235	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI irroga la sanzione (cfr. art. 2)
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elevato numero di assenze 2. Assenze ingiustificate 3. Contraffazione di firme di giustificazione 4. Ritardi al rientro intervalli e al cambio d'ora 5. Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe 6. Consegna non puntuale delle verifiche 7. Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate 	<p>Per richiamo verbale: Docente</p> <p>Per Ammonizione: Dirigente Scolastico</p>
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uso del telefono cellulare in classe. 2. Interventi inopportuni durante le lezioni 3. Non rispetto del materiale altrui 4. Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione 	<ol style="list-style-type: none"> 1. accoglie le segnalazioni del docente e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzioni 3. offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non mantenimento della pulizia degli ambienti 2. Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratorio, ecc... 3. Scritte su muri, porte e banchi 	

TABELLA B
INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI
SANZIONE: ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

DOVERI (art.3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI irroga la sanzione (cfr. art. 2)
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insulti e termini volgari e/o offensivi 2. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 3. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone 4. Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui 5. Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe 6. Compimento di fatti di reato 	Consiglio di Classe/Istituto
RISPETTO DELLE NORME ORGANIZZATIVE, DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati. 2. Danneggiamento volontario e/o rimozione di apparati connessi alla sicurezza (segnaletica via di fuga ed antincendio, estintori, ...) 3. Violazione delle norme di comportamento contenute nel regolamento di istituto con particolare riguardo a ritardi o uscite anticipate, allontanamento dalla scuola e tutela dell'incolumità personale degli altri soggetti della comunità scolastica 4. Danneggiamento di apparati connessi alla sicurezza (segnaletica via di fuga ed antincendio, estintori, ...) 	
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti didattici e di laboratorio, computer, attrezzi e suppellettili nelle palestre, ...) 2. Ripetute scritte su muri, porte e banchi 	

Sono considerati aggravanti:

- la recidività
- infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate
- i comportamenti contrari alle norme di sicurezza
- le trasgressioni commesse in attività che si svolgono fuori dall'Istituto (visite d'istruzione, manifestazioni, partecipazione a convegni, ecc)
- e soprattutto gli atti di violenza, anche tentata, verso altre persone.

articolo 2
SANZIONI E SOGGETTI CHE LE IRROGANO

Sono individuate, ai fini del presente Regolamento, e in applicazione del comma 1 dell'art.4 D.P.R. n. 249/1998 così come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 235/2007, le seguenti sanzioni disciplinari e, correlativamente, i soggetti che le irrogano

	Sanzione		Soggetto che irroga
A	richiamo verbale	Sanzione riferita a singole infrazioni disciplinari non gravi. Annotato sul registro di classe	Docente che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare o il Dirigente Scolastico
B	ammonizione	Sanzione riferita a plurime infrazioni disciplinari non gravi. Annotato sul registro di classe	Dirigente Scolastico a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
C	Allontanamento temporaneo dalle lezioni (sospensione) per periodi non superiori a quindici giorni	Sanzione comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.	Consiglio di classe
D	Allontanamento superiore a 15 gg o sino al termine dell'anno scolastico	è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati come reati	Consiglio di Istituto
E	esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate	Consiglio di Istituto
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni			

In alternativa alle sanzioni di cui al presente articolo lo studente potrà svolgere, al di fuori dell'orario di lezione, attività compensative (riordino di laboratori, pulizia dei banchi, sistemazione di spazi, ecc.) in favore della comunità scolastica decise dalla stessa autorità che ha disposto le sanzioni, in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni C , D, E i consigli di classe/Istituto operano al fine di evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

Nei periodi di allontanamento per meno di 15 giorni di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 297/1994 il consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare opera nella composizione prevista per la valutazione del voto di comportamento. Il Consiglio di

Istituto opera nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori. Qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato, o il genitore di questi, si provvede a sostituzione.

Articolo 3

PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto, ma contribuiscono a determinare il voto di condotta. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituisce violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente: alla studentessa e allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione dei valori educativi e di crescita sottesi al POF della scuola.

Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica.

La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Il trasferimento ad altra scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Articolo 4

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

A. Sanzione Richiamo Verbale

Il docente:

- contestazione orale ed immediata dell'addebito ed invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni
- **annotazione** della sanzione "**richiamo verbale**" sul registro di classe
- la comunicazione della sanzione alla famiglia avviene durante i colloqui ed eventualmente con invio di comunicazione scritta

B. Sanzione Ammonizione

Il Dirigente scolastico, sentito il docente della classe:

- accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni, ascoltando lo studente
- decide ed applica la sanzione
- offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa

C. Sanzione allontanamento dalle lezioni (sospensione) per meno di 15 giorni

Prima della riunione del Consiglio di classe il Dirigente ha il dovere di:

- a) accertare i fatti;
- b) contestare l'addebito allo studente presunto responsabile;
- c) sentire lo studente interessato ed eventualmente altre persone coinvolte nei fatti, anche come testimoni.

Il Dirigente riferisce al Consiglio di classe l'esito dei colloqui, dopo aver ricordato a tutti i presenti l'obbligo del segreto d'ufficio; nel riferire i fatti ed i comportamenti, il Dirigente avrà cura di nominare altre persone eventualmente coinvolte, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, e avrà particolare attenzione qualora siano presenti membri del Consiglio di classe minorenni.

Il consiglio di classe invita inoltre lo studente ad esporre direttamente le proprie ragioni. Al termine della discussione, il Consiglio di classe delibera sulla proposta di sospensione a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

Il Consiglio di classe può proporre al Dirigente di comminare, al posto della sospensione, un'ammonizione scritta.

Il Consiglio di classe, valutata l'opportunità e la praticabilità, può offrire allo studente la possibilità della conversione della sanzione della sospensione, individuando le attività necessarie.

Nel caso di applicazione della sanzione viene effettuata la comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata.

D. Sanzione allontanamento temporaneo dalla lezioni (oltre 15 giorni) o sanzione allontanamento sino al termine delle lezioni

Si applica la stessa procedura utilizzata per la sanzione C (allontanamento per meno di 15 giorni).

Articolo 5 Comunicazioni

Avendo i provvedimenti disciplinari finalità educativa ed essendo gli stessi volti al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, delle infrazioni e delle relative sanzioni verrà data comunicazione ai genitori:

- la sanzione A può essere comunicata anche in sede di colloqui periodici.
- le sanzioni disciplinari da B a E devono essere comunicate per iscritto ai genitori dell'allieva o dell'allievo,
- Le sanzioni da B a E sono inserite nel fascicolo personale dello studente e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra. Ai fini di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola sarà comunque attuata la doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili utilizzando "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

Articolo 6 Impugnazioni

Avverso le sanzioni disciplinari, esclusa la sanzione A di cui al precedente art. 3, è ammesso ricorso da parte degli studenti o di chi ne avesse interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'Organo di garanzia di cui all'art. 7 del presente regolamento.

L'impugnazione, così come delineato dall'art. 5 del D.P.R. non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata: la sanzione sarà pertanto eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

L'organo di garanzia deve esprimersi entro dieci giorni (Art. 5 - Comma 1 DPR). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Gli studenti o chiunque vi abbia interesse può proporre reclami contro le violazioni del regolamento di cui al DPR 24.06.1998 n. 249 così come modificato e integrato con D.P.R. 21.11.2007 n. 235 anche contenute nei regolamenti degli istituti, al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Articolo 7 Organo di garanzia

L'Organo di garanzia (art. 5 comma 1 del DPR) è composto da

- Dirigente scolastico o suo delegato
- Un genitore: eletto tra i componenti nel consiglio d'Istituto. (è previsto un supplente, sempre tra la componente genitori)
- Uno/a studente/essa: eletto/a nel Consiglio di Istituto (è previsto un supplente, sempre tra la componente studenti.)
- Un docente eletto tra i componenti del Consiglio di Istituto. (è previsto un supplente, sempre tra la componente docenti).

N.B. In caso di incompatibilità di uno o più componenti, si provvede alla sostituzione

L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico. Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso la sanzione da parte dello studente, o di chi ne abbia interesse, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello. L'organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. Le deliberazioni

dell'organo di garanzia sono valide se ad esse partecipano almeno tre membri su quattro, tra i quali obbligatoriamente il presidente. Nel caso in cui lo studente appellante faccia parte dell'organismo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente. Nel caso in cui il genitore membro dell'organismo di garanzia sia genitore dello studente appellante, nel procedimento che interessa il figlio verrà sostituito dal membro supplente. L'organo di garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione all'applicazione del DPR 24.06.1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" così come modificato e integrato con D.P.R. 21.11.2007 n. 235

Articolo 8

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente.

ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO

Delibera del Collegio dei docenti del 25 ottobre 2013 Attribuzione del voto di comportamento

Per attribuire il voto di comportamento al singolo studente ogni Consiglio di classe dovrà prendere in considerazione i seguenti elementi:

- Comportamento regolato alla consapevolezza di appartenere ad una comunità, conformato al rispetto delle norme che ne regolano la vita e l'attività;
- frequenza costante e regolare, nonché puntualità alle lezioni
- partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività ed iniziative proposte dalla scuola ed attuate anche fuori dai locali dell'istituto (viaggi d'istruzione, progetti, interventi di esperti e specialisti, ecc.).
- diligenza nello svolgimento dei compiti, rispetto degli impegni di studio.

Il Collegio dei Docenti, assumendo come obiettivo interdisciplinare e come fondamento e fine ultimo di ogni attività didattica la formazione di un'etica della responsabilità, della solidarietà, del rispetto degli altri e di un corretto esercizio della libertà, ai fini di uniformare le modalità della valutazione, che verranno utilizzate da tutti i Consigli di Classe per l'assegnazione del voto di condotta,

DELIBERA

1. L'assegnazione della valutazione insufficiente avviene nel rispetto del D.M.n.5 del 16 gennaio 2009, secondo il quale "la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. n.249/1998, come modificato dal D.P.R. n.235/2007 e chiarito dalla nota prot.3602/PO del 31 luglio 2008 –nonché i regolamenti d'istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni(art.4,commi 9,9bis e 9ter dello Statuto)".
Il Consiglio di Classe, in tal caso, accerterà che lo studente, essendo stato destinatario nel corso dell'anno di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui al punto 1 della presente delibera.
2. Gli indicatori riportati nella seguente tabella, quale espressione dei criteri per la valutazione del comportamento.
3. Il calcolo del voto di condotta quale arrotondamento della media delle valutazioni degli indicatori.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE INDICATIVA PER I CONSIGLI DI CLASSE

VOTO	Rapporto con persone e con l'Istituzione scolastica - Rispetto del Regolamento d'Istituto -Titolo II (Studenti)	Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne	Frequenza scolastica (Artt. 21, 22, 23,24 del Regolamento)
10	Comportamento molto rispettoso delle persone, collaborativo e costruttivo durante le attività didattiche. Ottima socializzazione. Costante consapevolezza e interiorizzazione delle regole. Nessun provvedimento disciplinare	Interesse costante e partecipazione attiva alle attività didattiche, anche alle proposte di approfondimento. Impegno assiduo. Ruolo propositivo all'interno della Classe. Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche nel rispetto dei tempi stabiliti (= compiti domestici, verifiche in classe scritte e orali, consegna materiali didattici)	Assidua e puntuale all'inizio di tutte le ore di lezione (assenze 0 – 8%)
9	Positivo e collaborativo Puntuale rispetto degli altri e delle regole Nessun provvedimento disciplinare	Buon livello di interesse e adeguata partecipazione alle attività didattiche (= interventi costruttivi). Impegno costante. Diligente adempimento delle consegne scolastiche	Frequenza regolare , puntuale all'inizio di tutte le ore di lezione (assenze 9 – 12%)
8	Generalmente corretto nei confronti degli altri ma non sempre collaborativo .	Interesse e partecipazione selettivi (a seconda della disciplina) e	Frequenza nel complesso regolare

	Complessivo rispetto delle regole (= qualche richiamo verbale - nessun richiamo scritto sul Registro di classe ad opera del docente o del Dirigente Scolastico)	discontinui . Qualche episodio di distrazione e richiami verbali all'attenzione. Impegno nel complesso costante. Generale adempimento delle consegne scolastiche	(assenze 13 – 16%). Occasionalmente non puntuale
7	Comportamento non sempre corretto verso compagni e insegnanti Poco collaborativo. Rispetto parziale delle regole segnalato con 1. richiami scritti sul Registro di classe e/o 2. allontanamento dalla lezione con annotazione sul Registro di classe e/o 3. ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia .	Attenzione e partecipazione discontinue e selettive . Disturbo delle attività di lezione segnalato sul registro di classe con richiamo scritto o con allontanamento dalla lezione o con ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia . Impegno discontinuo. Non sempre rispettoso degli impegni e dei tempi stabiliti per le consegne scolastiche	Frequenza non sempre regolare (17 – 20%) Ritardi abituali (1 ritardo non giustificabile a settimana), entrate posticipate e uscite anticipate Ritardi e assenze giustificati oltre il II giorno segnalati con richiamo scritto sul Registro di classe, uscite frequenti nel corso delle lezioni
6	Scarsa consapevolezza e rispetto delle regole (ripetuti episodi di scarso rispetto nei confronti degli altri o delle attrezzature e dei beni ,rapporti in parte problematici o conflittuali con i compagni che hanno comportato anche la sospensione dalle lezioni per un periodo da 1 a 15 giorni).	Partecipazione passiva Disturbo dell'attività Interesse discontinuo e molto selettivo per le attività didattiche Impegno discontinuo e superficiale. Saltuario e occasionale rispetto delle scadenze e degli impegni scolastici	Frequenza irregolare (21 – 25%) Ritardi abituali (1 ritardo non giustificabile alla settimana) . Assenze e ritardi non giustificati o giustificati oltre il II giorno, uscite anticipate o entrate posticipate frequenti
5	Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale ATA, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l'esclusione dallo scrutinio finale o e/o mancato rispetto del Regolamento d'istituto , segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l'esclusione dallo scrutinio finale.		